Civile Ord. Sez. 1 Num. 28190 Anno 2020

Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FIDANZIA ANDREA Data pubblicazione: 10/12/2020

sul ricorso 1120/2015 proposto da:

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

-ricorrente -

contro

Co.meri S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Udine n.6, presso lo studio

2721 2721



dell'avvocato Annoni Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 7504/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Anas s.p.a. avverso il lodo arbitrale parziale n. 5/2013 del 8.7.2013 con cui il Collegio arbitrale ha rigettato l'eccezione pregiudiziale di incompetenza arbitrale (sul rilievo della perdurante validità della clausola compromissoria pattuita dalle parti nonostante la sopravvenienza della c.d. Legge Severino n. 190/2012) nonché l'eccezione preliminare di merito di inammissibilità ed infondatezza dei quesiti arbitrali formulati dalla difesa dell'ANAS nel procedimento arbitrale instaurato contro la CO.ME.RI s.p.a..

La Corte d'Appello ha osservato che il lodo parziale in questione non poteva formare oggetto di autonoma impugnazione, dovendo eventualmente essere impugnato unitamente al lodo definitivo, non avendo deciso il giudizio arbitrale o quantomeno una o più domande, ma solo due questioni insorte in via preliminare.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ANAS s.p.a. affidandolo a due motivi.

La COMERI s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'ANAS s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 279 cod. proc. civ. e dell'art. 827 comma 3° cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 e 4 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente che la questione riguardante gli effetti della sopravvenienza della legge c.d. Severino non incide affatto sulla capacità degli arbitri a decidere, ma influisce direttamente sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria, dando quindi luogo ad una questione inerente al merito della controversia e non al rito, con la conseguenza che il dictum arbitrale ha pronunciato in maniera definitiva sulla domanda in oggetto, definendone il relativo giudizio.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 279 cod. proc. civ. e dell'art. 827 comma 3° cod. proc. civ. anche con riferimento alla violazione dell'art. 176 del codice dei contratti e dell'art. 8 d.lgs n. 190/2002.

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, con lo statuire sulla ammissibilità e fondatezza dei quesiti arbitrali formulati da COMERi s.p.a. in relazione alle riserve iscritte, respingendo in termini definitivi la specifica eccezione articolata dalla difesa erariale, ha inciso in termini definitivi sul merito delle specifiche controversie, pronunciando una decisione parziale di merito che ha definito parte del giudizio, che deve essere oggetto di immediata impugnazione ex art. 827 comma 3° cod. proc. civ..

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.



Va preliminarmente osservato che il richiamo della parte ricorrente all'art. 279 cod. proc. civ., quale norma che sarebbe stata violata dalla Corte d'Appello nel decidere la presente controversia, si appalesa inconferente, atteso che l'unica norma che l'interprete deve esaminare al fine di individuare quali lodi parziali possano formare oggetto di un'autonoma impugnazione è l'art. 827 comma 3° cod. proc. civ., che così recita: "Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo".

Come ben evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 16963/2014, deve, infatti, escludersi che la nozione di lodo parziale autonomamente impugnabile, stabilita dal citato art. 827, coincida esattamente con quella di sentenza non definitiva di cui all'art. 279 secondo comma cod. proc. civ., la quale, a differenza del lodo arbitrale, può essere oggetto di impugnazione immediata (ai sensi del comma quarto della stessa norma) non solo nel caso previsto al n. 2 in cui la sentenza definisca il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito, ma anche nel caso di cui n. 4), allorquando il giudice, con sentenza, risolva questioni pregiudiziali o preliminari di merito, senza, tuttavia, definire il giudizio.

Con riferimento al lodo parziale, la scelta del legislatore è stata, invece, quella di limitare l'autonoma impugnazione ai soli lodi che in concreto hanno definito il giudizio quantomeno relativamente ad una o più domande e risponde alla ragionevole esigenza di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili - si pensi alla ipotesi esaminata dalla citata Cass. n. 16963/2014 in cui con il lodo parziale il convenuto sia risultato soccombente rispetto alla eccezione di prescrizione, quando poi con



quello definitivo sia rigettata la domanda dell'attore – dovendo, per altro verso, la *ratio* della immediata impugnabilità collegarsi alla eventuale esecutività del lodo parziale e all'interesse dell'esecutato di opporvisi immediatamente.

Deve quindi darsi continuità all'orientamento inaugurato dalla citata Cass. n. 16963/2014 secondo cui il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio.

Dunque, al fine dell'autonoma impugnabilità del lodo parziale, l'unico parametro da osservare è la verifica che quel lodo abbia definito in tutto o in parte il giudizio, indipendentemente dalla natura di rito o di merito delle questioni trattate (peraltro le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 24153/2013 hanno statuito – diversamente da quanto osservato dalla ricorrente – che l'eccezione di compromesso deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, in considerazione della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.



Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in \in 14.200,00, di cui \in 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

..